

Documentazione antimafia (parte terza):

Soggetti sottoposti alla verifica antimafia

Scritto da Interdata Cuzzola | 02/06/2013

La disciplina meglio definisce e allarga l'elenco dei soggetti sottoposti alla normativa in questione. La necessità di estendere il campo di applicazione delle disposizioni sta nel fatto che negli ultimi anni si è palesata l'infiltrazione della criminalità organizzata non solo nel consiglio d'amministrazione o nelle quote sociali di un'impresa, ma anche all'interno degli organi di controllo dell'attività. Di conseguenza, la verifica è estesa al direttore tecnico e ai componenti del collegio di revisione contabile, oltre agli organi di governance della società. Pertanto, oltre al direttore tecnico ove previsto, la documentazione antimafia deve riferirsi:

- nel caso di **imprese individuali**, al titolare;
- nel caso di **associazioni**, al legale rappresentante;
- nel caso di **società di capitali anche consortili ai sensi dell'art. 2615-ter del c.c.**, di **società cooperative**, di **consorzi cooperativi**, per i **consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del c.c.**, al legale rappresentante e agli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione, nonché a ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento **oppure detenga una partecipazione inferiore al 10 per cento e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile a una partecipazione pari o superiore al 10 per cento**, ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;
- nel caso di **società di capitali**, al socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, ovvero al socio in caso di società con socio unico;
- nel caso di **consorzi di cui all'art. 2602 del c.c. e per i gruppi europei di interesse economico**, a chi ne ha la rappresentanza e agli imprenditori o alle società consorziate;
- nel caso di **società semplice e in nome collettivo**, a tutti i soci;
- nel caso di **società per accomandita semplice**, ai soci accomandatari;
- nel caso di **società di cui all'art. 2508 del c.c.**, a coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato;
- nel caso di **raggruppamenti temporanei di imprese**, alle imprese costituenti il raggruppamento anche se aventi sede all'estero;
- nel caso di **società personali**, ai soci persone fisiche delle società personali o di capitali che ne siano socie;

- nel caso di **associazioni e società di qualunque tipo, anche prive di personalità giuridica**, ai soggetti membri del collegio sindacale o al sindaco, nonché ai soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'art. 6, comma 1, lett. b del D. Lgs. 8 giugno 2011, n. 231;

- nel caso di **società costituite all'estero, prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato**, a coloro che esercitano poteri di rappresentanza, amministrazione o direzione di impresa;

- nel caso di **società di capitali anche consortili ai sensi dell'art. 2615-ter del c.c.**, di **società cooperative**, di **consorzi cooperativi**, per i **consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del c.c.** e **società di capitali concessionarie nel settore dei giochi pubblici**, ai soci persone fisiche che detengono anche indirettamente una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 2 per cento, nonché ai direttori generali e ai soci responsabili delle sedi secondarie o delle stabili

organizzazioni in Italia di soggetti non residenti.

Nell'ipotesi in cui i soci persone fisiche detengano la partecipazione superiore alla predetta soglia mediante altre società di capitali, la documentazione deve riferirsi anche al legale rappresentante e agli eventuali componenti dell'organo di amministrazione della società socia, alle persone fisiche che, direttamente o indirettamente, controllano tale società, nonché ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. La documentazione deve riferirsi anche al coniuge non separato.

Si specifica, inoltre, che **l'informazione antimafia deve riferirsi anche ai familiari conviventi.**